

Reddito di Cittadinanza: da oggi è possibile inviare all'INPS la domanda

Nonostante l'incompletezza della norma e l'incertezza dei processi organizzativi, prende il via l'operazione di bandiera del governo in tema Welfare

L'iter di conversione in legge del Decreto non si è ancora concluso, siamo quindi in presenza di possibili modifiche per via degli emendamenti che verranno apportati dalla Camera dei Deputati dopo il primo passaggio al Senato.

Requisiti richiesti: Per ottenere il sussidio sono richiesti tre requisiti.

a) Cittadinanza e residenza: possono presentare domanda i cittadini italiani, dell'Unione Europea, di paesi extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo (carta di soggiorno). In tutti i casi è richiesta la **residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo**.

b) Reddito e patrimonio: oltre all'ISEE occorre rispettare anche un **limite massimo di reddito**. Il reddito familiare va moltiplicato per un "parametro della scala di equivalenza" e il prodotto **non deve risultare superiore a € 6.000**. Dal computo del reddito sono escluse alcune prestazioni assistenziali quali l'Indennità di Accompagnamento e il Bonus Bebè. Se la **casa di abitazione** è in **affitto**, il limite massimo di reddito aumenta a **€ 9.360 euro**, sempre da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza. Il **patrimonio diverso dalla casa di abitazione** non deve superare il valore di **€ 30.000**. L'importo del **patrimonio mobiliare** non può superare la soglia di **€ 6.000** "accresciuta di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo"; se nel nucleo familiare è presente una persona con

In questo numero:

Reddito di Cittadinanza: dal 06 Marzo l'invio delle domande,

Pensione di Cittadinanza: le domande sono di competenza dei Patronati,

INPS: Pubblicato sul sito il modello per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione,

INCA: Un Sentenza positiva riconosce un numero maggiore di giornate NASpl indennizzabili in presenza di vari periodi di disoccupazione,

ANPAL: Lettura da fonti integrate del mercato del lavoro 2018 in Italia,

INAIL: Modifiche al Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro,

Immigrazione.

Il Reddito di Cittadinanza, punto forte del nuovo esecutivo, inizia il suo percorso non senza difficoltà dovute a criticità di carattere normativo ed organizzativo. CAF e Poste Italiane si dovranno far carico della prima fase di invio domande

disabilità il limite è innalzato di ulteriori € 5.000.

c) Possesso beni durevoli: nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di **automobili di recente prima immatricolazione (inferiore a 6 mesi)**; oppure di **auto di cilindrata superiore 1.600 cc** o di **moto di cilindrata superiore a 250 cc** immatricolati per la prima volta **nei 2 anni antecedenti**. Nessun componente deve essere intestatario o avere piena disponibilità neppure di **navi e imbarcazioni di diporto**.

La Domanda: dal **06-03-2019** è possibile presentare la domanda di RdC presso:

- **Poste Italiane** (successivamente da ogni giorno 6 del mese),
- **Internet** solo se in **possesso di SPID** (www.redditicittadinanza.gov.it),
- **CAF** convenzionati con INPS.

Per inviare la domanda è indispensabile esser in possesso di **ISEE in corso di validità, il cui valore sia inferiore a € 9.360,00**.

Per i **cittadini Stranieri (esclusi i rifugiati)** il Governo ha introdotto un emendamento che obbliga i cittadini di Stati non appartenenti all'UE a **produrre ulteriore documentazione**, rilasciata dallo Stato estero, tradotta e legalizzata, per **documentare** la composizione del nucleo familiare e la situazione del patrimonio immobiliare mobiliare eventualmente **posseduto all'estero**.

Segnaliamo che l'INPS ha pubblicato sul sito il [modello di domanda](#) e i modelli da presentare rispettivamente per dichiarare **redditi non presenti al momento di invio della domanda ISEE** nonché per comunicare **variazioni della condizione di stato lavorativo e/o di altri requisiti** personali o dei componenti il nucleo richiesti per il diritto al RdC.

Importo: il Reddito di Cittadinanza viene versato mensilmente su una **carta prepagata delle Poste**, per un **massimo di 18 mesi**, rinnovabili dopo la sospensione di un mese. **L'importo mensile è di € 500** ma varia secondo i casi. **L'importo massimo ottenibile**, per una persona singola e senza reddito **è di € 780** al mese, nel caso in cui non riceva altri trattamenti assistenziali e paghi un **affitto mensile** di almeno 280 euro; questo perché, in caso di affitto, si riceve fino ad un massimo di € 280 euro in più, che diventano € 150 se si paga un mutuo per la casa in proprietà. Se il **nucleo familiare è composto da più persone**, il reddito base di € 500 va moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza. Dall'importo del RdC va tolto il reddito familiare (compresa l'eventuale indennità di disoccupazione NASPI). E' possibile anche integrare il RdC con il REI già in godimento, ma entro il limite massimo del RdC. In ogni caso, **RdC netto non può essere inferiore a € 480 all'anno** (€

40 mensili) ed è comunque esente dal pagamento dell'IRPEF.

Adempimenti: Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, non disabili e con età inferiore a 65 anni, sono tenuto ad attivare un **"Patto per il lavoro"**, presentando la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)** al lavoro, con l'obiettivo di ottenere una riqualificazione professionale e la ricerca di un lavoro. La DID è attivabile attraverso la piattaforma ANPAL. Non è ancora chiaro se tale servizio **potrà esser espletato presso il patronato INCA** oltre che presso i Centri per l'Impiego. Il beneficiario di RdC appartenente a **nuclei familiari in condizione di povertà e fragilità sociale**, (disabilità, problemi di salute, emarginazione ...), dovrà invece attivare il **"Patto per l'inclusione sociale"** da sottoscrivere presso i Servizi Sociali Comunali.

Di seguito alcuni esempi relativi agli importi percepibili del RdC.

Nucleo Familiare	Parametro	Importo Rdc	Importo con Affitto	Importo con Mutuo
1	1	€ 500	€ 780	€ 650
Componente				
1 Adulto e 1 minore	1,2	€ 600	€ 880	€ 750
1 Adulto e 2 minori	1,4	€ 700	€ 980	€ 850
2 Adulti e 1 minore	1,6	€ 800	€ 1.080	€ 950
3 Adulti	1,8	€ 900	€ 1.180	€ 1.050

Pensione di Cittadinanza: le domande sono di competenza dei Patronati

Un emendamento approvato nell'iter di conversione in legge del D.L. n. 4/2019 dispone che le **domande di pensione di cittadinanza "passano essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"**. In sostanza la PdC (vedi NI 236/2019) **entra a far parte dei prodotti finanziabili dei Patronati, nella Tabella D** delle prestazioni assistenziali con un riconoscimento ai fini statistici di 4 punti per ogni domanda definita positivamente. Attendiamo di conoscere, una volta promulgata la legge, le modalità operative per l'invio delle domande.

INPS: Pubblicato sul sito il modello per riscattare i periodi non coperti da contribuzione

L'INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, il [modulo di domanda](#) per **riscattare i periodi non coperti da contribuzione**, così come previsto dal D.L. n. 4/2019. Per il **triennio 2019/2021** gli assicurati ad una qualsiasi gestione INPS (sono escluse le casse professionali), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, hanno facoltà di riscattare eventuali buchi contributivi presenti tra 01-01-1996 e il 29-01-2019 non antecedenti la data del primo contributo accreditato e non successivi a quella dell'ultimo. Il riscatto può riguardare un **periodo non superiore a 5 anni**, anche non continuativi. Il costo (pari ai contributi calcolati sull'ultima retribuzione/reddito) è detraibile per il 50% dall'Irpef, in 5 rate annuali. L'invio della domanda è **possibile attraverso l'apposita [sezione del sito](#)** se muniti di pin o spid.

INCA: NASpl giornate indennizzabili in presenza di vari periodi di disoccupazione. Sentenza positiva

Un risultato positivo premia **l'attenzione e la professionalità** della nostra sede **INCA di Brescia**. Il Giudice del Lavoro ha **condannato l'INPS a riconoscere un numero maggiore di giornate indennizzabili di NASpl** ad una lavoratrice che nel quadriennio antecedente la domanda **poteva far valere un altro periodo indennizzato da NASpl e uno da ASpl**.

Il Caso: La lavoratrice presentava domanda di NASpl il 07-10-2016 e l'INPS **accoglieva** la stessa per **184 giornate indennizzabili**. In precedenza, nel quadriennio di osservazione del requisito, l'assistita aveva goduto di un **altro periodo di NASpl** pari a 39 settimane. La nostra sede dopo attenta verifica, contestava la decisione INPS e la quantificazione delle giornate riconosciute, traendo spunto dalle indicazioni recate dalla circ. INPS 142/2015. A giudizio dei colleghi le **giornate da indennizzare** erano ben maggiori, **pari a 374**. Il difetto rilevato stava nel criterio applicato dall'INPS nel computo delle settimane da calcolare per la durata della seconda NASpl. INPS aveva **escluso tutte le settimane che avevano originato la prima NASpl**, mentre, secondo la norma, avrebbe dovuto escludere solo quelle rientranti nel periodo di osservazione per il calcolo della durata della seconda domanda, già utilizzate per la definizione della prima NASpl.

La Sentenza: Dopo aver esperito senza soddisfazione l'iter amministrativo, si proponeva azione giudiziaria. Il **Giudice del Lavoro di Brescia con sentenza del 25-01-2019 accoglieva il ricorso condannando l'INPS a riconoscere 374 giornate di indennizzo NASpl**, nonché alle spese di giudizio.

Conclusioni: Questo provvedimento, oltre a gratificare il lavoro dei nostri uffici, conferma il persistere di **una criticità assai penalizzante** per alcuni nostri assistiti. Da confronti pregressi con l'INPS, era emerso che l'Istituto era al corrente di questa problematica e che **erano previsti aggiornamenti procedurali per risolverla**. Non risulta però ad oggi alcun comunicato ufficiale in tal senso. Per questo, forti di questo pronunciamento favorevole, è **opportuno continuare a monitorare questa tipologia di casistica** per tutelare al meglio i

lavoratori e le lavoratrici.

ANPAL: Lettura del mercato del lavoro 2018 in Italia

L'ANPAL ha presentato, in data 25-02-2019, il rapporto **"Il mercato del lavoro 2018: verso una lettura integrata"**. E' uno dei frutti dell'**accordo quadro** tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Istat, Inps, Inail e ANPAL. Il Rapporto è finalizzato ad illustrare **la struttura e la dinamica del mercato del lavoro in Italia**, con l'obiettivo di valorizzare la ricchezza delle diverse fonti amministrative e statistiche, per supportare efficacemente la **crescente domanda di una lettura integrata dei dati sul mercato del lavoro**. L'Accordo prevede anche lo sviluppo, tuttora in corso, di un **sistema informativo statistico sul lavoro**, accessibile a tutte le istituzioni e al mondo della ricerca, che sarà collocato presso l'Istituto nazionale di statistica. Le diverse analisi del rapporto descrivono pregi e difetti del mercato del lavoro. Da un lato si registrano dati in miglioramento, i cui fattori di fondo, di tipo socio-economico e di risposta ai mutamenti tecnologici delle imprese, hanno contribuito nel breve periodo a una prolungata ripresa; dall'altro si registra una cronica area d'inoccupazione e sottoccupazione, espressione di disallineamenti formativi e di basso livello delle qualifiche, che si interfacciano con i crescenti squilibri territoriali presenti sul territorio nazionale.

INAIL: Modifica al Regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro

L'Inail ha emanato la [circolare n. 6 del 26-02-2019](#), con la quale comunica le modifiche apportate dalla [determinazione presidenziale 19-12-2018, n. 527](#) al **"Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro"**. Con questo atto prosegue il processo impegnativo che si pone come obiettivo quello di non precludere ai lavoratori vittime di infortunio o di malattia professionale la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro. Il datore di lavoro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 c. 166 L. 190/2014, ha la possibilità di ottenere **il rimborso delle spese sostenute (max. € 150.000) per adattare al meglio la postazione lavorativa del dipendente con una disabilità da infortunio o malattia professionale**, tale da pregiudicare la possibilità di riprendere la mansione cui era precedentemente adibito. All'INAIL è affidato il compito **di contribuire alla predisposizione dei progetti, di governare il processo di concessione e verifica dei rimborsi**, supportando così in modo decisivo la volontà del datore di lavoro che non intenda privarsi delle capacità del dipendente vittima di disabilità da lavoro. Il nuovo regolamento rimodula e snellisce alcuni aspetti formali che a volte rendevano difficoltosa l'applicazione delle disposizioni. La circolare fornisce inoltre **le prime indicazioni in ordine alla misura del rimborso del 60% della retribuzione** corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, introdotta dall'ultima legge di bilancio.

Reddito di autonomia

Discriminatoria la Delibera della Regione Lombardia

Con la [sentenza del 26.02.2019](#), la Corte d'Appello di Milano – riformando parzialmente l'[ordinanza del Tribunale del 11.03.2016](#) – ha dichiarato discriminatoria la delibera della Giunta della Regione Lombardia n° X/4152 del 8.10.2015 nella parte in cui prevede ai fini dell'accesso al c.d. Bonus Bebè regionale, il requisito dei 5 anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia di entrambi i genitori del nuovo nato. “...Con il dispositivo di sentenza depositato, la Corte ha accolto... le tesi secondo le quali l'introduzione del requisito di 5 anni di residenza per entrambi i genitori ai fini del riconoscimento di un bonus bebè (800 euro per il secondo figlio e 1000 per il terzo) non risponde ai criteri di ragionevolezza indicati dalla Corte Costituzionale perché una amministrazione, una volta che abbia scelto di intervenire su un bisogno sociale, come quello della tutela della maternità, non può introdurre requisiti di residenza sproporzionati e troppo esclusivi, senza tener conto degli altri elementi di “radicamento territoriale” della persona bisognosa. Il requisito, introdotto dalla Regione Lombardia ... è invece sproporzionato perché non tiene conto di altri motivi di collegamento della persona con il territorio; inoltre, pur essendo previsto sia per italiani che per stranieri, comporta l'esclusione di molte famiglie straniere sia perché normalmente gli stranieri hanno una minore anzianità di residenza, sia perché nelle famiglie straniere, a causa del meccanismo del ricongiungimento familiare, spesso i due genitori fanno ingresso in Italia e in Lombardia in momenti diversi. La Corte ha anche confermato la decisione del giudice di primo grado che - con riferimento al contributo di sostegno all'affitto previsto sempre dalla Regione nell'ambito della iniziativa “reddito di autonomia” - aveva già lo scorso anno cancellato altri requisiti, in quel caso erano previsti per i soli stranieri lo svolgimento di una attività lavorativa e residenza in Lombardia da 5 anni o in Italia da 10. La Regione dovrà ora riaprire entrambi i bandi (quello per il sostegno all'affitto e quello per il bonus bebè) consentendo la presentazione delle domande secondo i nuovi requisiti stabiliti dalla Corte...” (estratto dal comunicato stampa dell'ASGI).

Decreto Sicurezza

- Si riporta la [circolare del Ministero dell'Interno del 18.01.2019](#) con i relativi allegati n° [1](#), [2](#), [3](#), riguardante la parte relativa all'immigrazione della Legge 132/2018.
- L'ANPAL ha pubblicato la “[NOTA TECNICA](#)” che illustra le modifiche normative in materia di disciplina dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e in materia di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132
- L'ANPAL ha pubblicato il “[Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno](#)” aggiornato al 17 dicembre 2018 con le novità introdotte dal D.L. n. 113/2018.

Sfruttamento lavorativo

Ricorso in caso di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Con l'[ordinanza n° 2441 del 29.01.2019](#), la Corte di Cassazione ha stabilito che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno per motivi umanitari (con l'entrata in vigore della Legge 132/2018, permesso per “casi speciali”) nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo rilasciato ai sensi dell'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (fonte: Eius).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)